



REGOLAMENTO DEL COMITATO REGIONALE PICCOLA INDUSTRIA

Approvato dalla Giunta di Confindustria Marche il 9 novembre 2010

Approvato dalla Giunta di Confindustria il 26 gennaio 2011

Deliberato nella riunione del Comitato Regionale Piccola Industria del 1 marzo 2011

Art. 1 - Costituzione

E' costituito, nell'ambito di Confindustria Marche, il Comitato Regionale per la Piccola Industria, presso cui funziona una apposita Segreteria.

Art. 2 - Scopi

Il Comitato Regionale P.I. si propone i seguenti scopi:

- a) coordinare e collegare l'attività dei Comitati Territoriali P.I.;
- b) esprimere pareri in ordine a problemi riguardanti le imprese di minore dimensione, quando ne sia richiesto da parte degli organi di Confindustria Marche e di Confindustria (Piccola Industria);
- c) proporre alla Presidenza di Confindustria Marche iniziative ed interventi a favore delle imprese di minori dimensioni;
- d) predisporre studi e/o rilevazioni di dati;
- e) proporre al Presidente di Confindustria Marche i nominativi di rappresentanti in seno a quegli organismi ove la presenza delle imprese di minori dimensioni sia prevista o ammessa;
- f) partecipare con propri rappresentanti alle manifestazioni ed alle iniziative che rivestono interesse per le imprese di minori dimensioni, promosse da organismi regionali, nazionali ed europei.

Art. 3 - Composizione

Sulla base di quanto prevede l'art. 19 dello Statuto di Confindustria Marche, il Comitato regionale per la Piccola Industria è composto da quindici membri nominati in ragione di tre da ciascun Comitato Piccola Industria delle Associazioni Federate.

Art. 4 - Funzioni

Il Comitato Regionale P.I. provvede a:

- a) eleggere nel proprio ambito il Presidente e due Vicepresidenti a scrutinio segreto e con la maggioranza dei due terzi degli aventi diritto; se nella prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, si procede, a maggioranza assoluta dei presenti, ad una successiva votazione tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
- b) nominare i propri rappresentanti al Consiglio Centrale Piccola Industria di Confindustria secondo le norme previste dal Regolamento Piccola Industria approvato dalla Giunta di Confindustria il 15 gennaio 2009.
- c) individuare i nominativi dei candidati da proporre al Consiglio Centrale di Confindustria per i Comitati Tecnici tra i componenti il Comitato P.I. Regionale e/o Provinciali che si distinguono per competenza nell'ambito della materia trattata.

Art. 5 – Rinnovo cariche

Il Comitato Regionale per la Piccola Industria si rinnova in concomitanza con i rinnovi in seno agli organi territoriali della Piccola Industria.

Il Presidente ed i Vicepresidenti durano in carica un biennio e sono rieleggibili per un ulteriore biennio.

Art. 6 - Presidente

A norma degli articoli 6 e 9 dello Statuto di Confindustria Marche, il Presidente del Comitato è membro di diritto della Giunta, del Consiglio Direttivo di Confindustria Marche.

A norma dell'art. 14 dello Statuto di Confindustria Marche, il Presidente del Comitato Regionale P.I. assume la qualifica di Vicepresidente di diritto di Confindustria Marche.

Art. 7 – Convocazioni e funzionamento

Il Comitato Regionale per la Piccola Industria si riunisce, di norma, almeno ogni tre mesi su convocazione del Presidente, e ogni volta se ne presenti la necessità.

In caso di particolari gravi motivi, potrà essere riunito anche su richiesta del Presidente di Confindustria Marche o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

In quest'ultimo caso il Presidente del Comitato Regionale o, nel caso di impedimento del Presidente, uno dei Vicepresidenti, dovrà convocare la riunione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei membri in carica, di cui al primo comma dell'art. 3; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti dei membri in carica presenti, salvo quanto previsto dall'art. 4 relativamente alla elezione del Presidente e dei Vicepresidenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto; non sono ammesse deleghe.

In caso di assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive, il singolo componente del Comitato Regionale decade dalla carica.

In caso di assenza o temporanea indisponibilità, il Presidente del Comitato Regionale è sostituito dal Vicepresidente più anziano anagraficamente, che ne esercita le funzioni.

Art. 8 – Requisiti

Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del codice etico.

Le cariche del Comitato Regionale per la Piccola Industria sono gratuite e possono essere ricoperte soltanto da rappresentanti (titolari, amministratori delegati o legali rappresentanti) di imprese di minori dimensioni in attività – rispondenti alle caratteristiche aziendali fissate dalla Raccomandazione della Comunità Europea in materia di PMI – aderenti alle Associazioni Federate.

Per poter accedere alle cariche del Comitato Regionale, ai componenti del Comitato stesso è richiesto il completo inquadramento dell'impresa rappresentata.

Art. 9

Per tutto quanto non specificatamente previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto di Confindustria Marche, nonché alle norme e ai regolamenti della Confederazione Generale dell'Industria Italiana relativi al funzionamento degli Organi della Piccola Industria.